



Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Disegno

del 20 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 185 capoverso 3 della Costituzione federale¹,

ordina:

Sezione 1: Applicabilità della LPGA

Art. 1 Applicabilità della LPGA

Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000² sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'indennità ai sensi della presente ordinanza, sempreché le disposizioni seguenti non prevedano espressamente una deroga alla LPGA.

Sezione 2: Indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus

Art. 2 Aveni diritto

1 Hanno diritto a un'indennità i genitori di figli di età inferiore a 12 anni compiuti e le altre persone che adempiono le seguenti condizioni:

- a. devono interrompere l'attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità conformemente agli articoli 35 e 40 della legge del

RS...

¹ RS 101

² RS 830.1

28 settembre 2012³ sulle epidemie in relazione con l'epidemia di coronavirus (COVID-19), in seguito alla cessazione della custodia dei figli da parte di terzi o perché sono stati messi in quarantena;

- b. al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa:
 - 1. sono salariati ai sensi dell'articolo 10 LPG⁴,
 - 2. sono indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPG⁴;
- c. sono assicurati obbligatoriamente ai sensi della legge federale del 20 dicembre 1946⁵ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² I genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per occuparsi della custodia dei figli non hanno diritto all'indennità durante le vacanze scolastiche.

³ Hanno diritto all'indennità i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPG⁶ che, in seguito a un provvedimento di cui all'articolo 6 capoversi 1 e 2 dell'ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 subiscono una perdita di guadagno.

⁴ L'indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908⁷ sul contratto d'assicurazione nonché ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell'obbligo di continuare a versare il salario.

⁵ Per custodia dei figli da parte di terzi si intende quella dispensata nelle strutture di custodia collettiva diurna, nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole, nonché da persone singole, se queste sono particolarmente esposte al rischio dell'epidemia di COVID-19 ai sensi dell'ordinanza 2 COVID-19.

⁶ Entrambi i genitori possono avere diritto all'indennità a causa della cessazione della custodia dei figli da parte di terzi. Il diritto può tuttavia essere fatto valere soltanto per un'indennità giornaliera per giorno di lavoro.

⁷ I genitori affilianti hanno diritto all'indennità, se si sono assunti gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento ed educazione dell'affiliato.

⁸ Se una persona ha diritto all'indennità in virtù di più provvedimenti della legge sulle epidemie, è versata soltanto un'indennità giornaliera.

Art. 3 Nascita ed estinzione del diritto, numero massimo di indennità giornaliera

1 Per le persone con compiti di custodia, il diritto inizia il quarto giorno successivo all'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 2.

2 Per le persone in quarantena e per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3 il diritto inizia quando sono adempiute tutte le condizioni di cui all'articolo 2.

³ RS 818.101

⁴ RS 830.1

⁵ RS 831.10

⁶ RS 830.1

⁷ RS 221.229.1

³ Il diritto si estingue con la revoca dei provvedimenti adottati conformemente agli articoli 7, 35 e 40 della legge sulle epidemie.

⁴ Ai lavoratori indipendenti di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera b numero 2 sono versate al massimo 30 indennità giornaliera.

⁵ Alle persone in quarantena sono versate al massimo 10 indennità giornaliera.

Art. 4 Forma dell'indennità e numero delle indennità giornaliera

1 L'indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera.

² Per ogni cinque indennità giornaliera sono versate due ulteriori indennità giornaliere.

Art. 5 Importo e calcolo dell'indennità

1 L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento del reddito medio dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto all'indennità.

2 All'accertamento del reddito è applicabile per analogia l'articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno⁸.

3 L'indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.

4 L'indennità è ridotta nella misura in cui supera l'importo massimo secondo il capoverso 3.

Art. 6 Prescrizione

In deroga all'articolo 24 LPG⁹, il diritto alle indennità non riscosse si estingue cinque anni dopo la revoca dei provvedimenti.

Art. 7 Esercizio del diritto

Il diritto all'indennità deve essere esercitato dall'avente diritto.

Art. 8 Fissazione e pagamento

1 L'indennità è versata all'avente diritto.

2 L'indennità è versata mensilmente e posticipatamente.

3 L'indennità è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all'indennità.

4 Se entrambi i genitori ricevono un'indennità, è competente un'unica cassa di compensazione.

⁸ RS 834.1

⁹ RS 830.1

5 L'indennità è fissata mediante la procedura semplificata di cui all'articolo 51 LPGA. Questa disposizione è applicabile, in deroga all'articolo 49 capoverso 1 LPGA, anche alle indennità di notevole entità.

Art. 9 Contributi alle assicurazioni sociali

1 Sull'indennità devono essere pagati i contributi:

- a. all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- b. all'assicurazione per l'invalidità;
- c. all'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno;
- d. se del caso, all'assicurazione contro la disoccupazione.

^{1bis} I contributi sono a carico per metà dell'avente diritto e per metà della Confederazione.

Art. 10 Esecuzione e finanziamento

1 L'esecuzione dell'indennità compete alle casse di compensazione AVS.

2 L'indennità e le spese di esecuzione sostenute dalle casse di compensazione sono finanziate dalla Confederazione.

Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 marzo 2020¹⁰.

² Ha effetto per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore.

20 marzo 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

il presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga
il cancelliere della Confederazione, Walter
Turnherr

¹⁰ Pubblicazione urgente del 20 marzo 2020 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).